



LUMSA
UNIVERSITÀ
1939 **80**TANTESIMO 2019

Roma, 6 ottobre 2020

Il Rettore

Prot. n. Rett.-3448

Egregio Avv.
David Bacecci
Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati
di Tivoli

SEDE

In riferimento alla Sua del 2 ottobre u.s., prot. n. P4948, ho il piacere di accogliere la vs. proposta e pertanto la convenzione in essere tra la LUMSA e l'Ordine degli Avvocati di Roma (all. 1) viene estesa all'Ordine degli Avvocati di Tivoli.

La convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Tivoli avrà efficacia per tre anni accademici dall'anno accademico 2020/2021.

Rimanendo a Sua disposizione per eventuali chiarimenti e per ogni altra iniziativa che può essere organizzata tra la LUMSA e codesto Ordine, porgo distinti saluti

Prof. Francesco Bonini

CONVENZIONE

TRA

LA "LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS. ASSUNTA" DI ROMA

E

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI di ROMA

La Libera Università Maria SS. Assunta di Roma, di seguito denominata LUMSA, (C.F. 02635620582 e P.I. 01091891000) con sede in Roma, via della Traspontina n. 21, nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Francesco Bonini

E

l'Ordine degli Avvocati di Roma, di seguito denominato ORDINE AVVOCATI (C.F. 80230130587) con sede in Roma, Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, nella persona dell'Avv. Antonino Galletti, in qualità di Presidente, per la sua carica e agli effetti del presente atto domiciliato in Roma, presso il Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour,

vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari e, in particolare, l'art. 8;

vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, recante il regolamento dell'autonomia didattica degli atenei, così come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270;

vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l'art. 14;

visto lo Statuto della LUMSA emanato con decreto rettorale il 1° agosto 2011 n. 920;

visto il "Regolamento didattico di Ateneo" della LUMSA emanato con decreto rettorale 18 settembre 2012 n. 1055;

PREMESSO

- che la formazione istituzionale riservata agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Roma è estremamente variegata e necessariamente differenziata in ragione dei ruoli delle diverse specializzazioni nelle quali si esplica l'attività forense;
- che è interesse dell'ORDINE AVVOCATI consentire ai propri iscritti un continuo aggiornamento, in relazione all'evoluzione della giurisprudenza e al modificarsi incessante della legislazione;
- che l'Università "LUMSA", in conformità ai principi e gli obiettivi del proprio Statuto, è disponibile ad addivenire ad un accordo con l'ORDINE AVVOCATI, ferme restando le determinazioni dei singoli Dipartimenti interessati;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(PREMESSE)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

(OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

La presente convenzione fra la LUMSA e l'ORDINE AVVOCATI, di seguito denominate "Parti", si applica agli iscritti all'Ordine, ai figli e al coniuge, nonché al personale amministrativo dipendente

del Consiglio, ai figli e al coniuge che intendano immatricolarsi ai Corsi di laurea attivati dalla LUMSA dall'anno accademico 2019-2020, nel rispetto delle modalità di iscrizione previste dai Bandi dei singoli Corsi.

Le parti, in ragione della presente convenzione, possono, inoltre, elaborare forme di collaborazione allo scopo di consentire il perfezionamento della formazione per gli iscritti all'ORDINE AVVOCATI, in particolare mediante l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi e/o di aggiornamento che siano condivisi, nonché rispondenti ad esigenze di formazione anche innovativa e permanente.

Art. 3

(REQUISITI PER L'ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI)

Fermo restando l'obbligo di assolvere agli adempimenti previsti per l'accesso al Corso di Studio interessato, gli studenti ammessi devono in ogni caso essere già in possesso del diploma di scuola media secondaria o della laurea validi secondo la normativa vigente

Art. 4

(MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE)

La LUMSA si impegna ad accordare agli iscritti beneficiari della presente convenzione agevolazioni in ordine ai costi di iscrizione. A tal fine si conviene che agli studenti che si trovano nelle condizioni meglio descritte all'art. 2 della presente Convenzione, immatricolati ai Corsi di laurea, si applichi la IV FASCIA delle tabelle per le tasse matricole a.a. 2019/2020 prevista dal vigente Regolamento Tasse e Contributi della LUMSA.

Art. 5

(STATUS DI STUDENTE UNIVERSITARIO)

Coloro che sono ammessi, in base alla presente convenzione, ai Corsi di laurea della LUMSA sono studenti universitari a tutti gli effetti e sono sottoposti alla normativa che ne regola gli studi.

Possono ottenere dal Presidente del Corso di laurea, concordandone le modalità, parziale esonero dalla frequenza delle lezioni, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni imposte dalla LUMSA per gli studenti lavoratori.

Gli studenti possono, altresì, ottenere il riconoscimento di crediti universitari sulla base della normativa vigente (art. 5, comma 7, del D.M. 270/2004 e art. 14 L. 240/2010).

Art. 6

(DURATA)

La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 7

(RECESSO)

L'eventuale recesso di una delle Parti non inficia le agevolazioni in favore degli studenti già iscritti ai corsi

Art. 8

(FORO COMPETENTE)

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Roma.

Art. 9

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla carriera degli studenti appartenenti all'ORDINE AVVOCATI in virtù della presente convenzione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dal decreto legislativo 196/2003, nonché dal vigente Regolamento di Ateneo in materia di *privacy*.

Art. 10

(IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE)

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso (art. 24 della Tariffa - Parte II del D.P.R. 642/72, articolo 5, punto 1, del D.P.R. 26/4/86 n. 131 e articolo 4 della Tariffa - Parte II - annessa al medesimo Decreto). Le spese di bollatura e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Roma,

Per la Libera Università Maria SS. Assunta
Il Rettore
(Prof. Francesco Bonini)

Per l'Ordine degli Avvocati di Roma
Il Presidente
(Avv. Antonino Galletti)